

Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n. 114

â?omissisâ?

Fatti di causa

omissis, quale procuratrice generale della madre *omissis*, convenne in giudizio, con citazione notificata il 17/6/1993, *omissis*, chiedendo fosse accertato, in capo allâ?attrice, il diritto di propriet  e di propriet  di alcuni immobili per successione e a titolo derivativo.

La Corte dâ?appello di Bologna, con sentenza del 2/3/2007, accolta lâ?impugnazione, dichiar  la nullit  della sentenza del Tribunale, davanti al quale rimise le parti, per difetto di contraddittorio, ai sensi dellâ?art. 354 cod. proc. civ.

La causa venne riassunta da *omissis*, eredi di *omissis*, nelle more deceduta, con atto notificato ai soli originari convenuti il 12/9/2005, proponendo, con il medesimo atto, istanza di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami nei confronti degli eredi di *omissis*, deceduto nel 1902.

Il Giudice, con ordinanza depositata il 12.5.2009, autorizz  gli attori in riassunzione alla chiesta notifica per pubblici proclami e rinvio la causa, al fine di verificare lâ?adempimento dellâ?incombente, al 5/3/2010.

A seguito dâ?eccezione dei convenuti, il Tribunale dichiar  estinto il giudizio, ai sensi dellâ?art. 307 cod. proc. civ.

Lâ?ordinanza venne impugnata dai *omissis*, i quali, in sintesi, prospettarono: la tardivit  dellâ?eccezione dâ?estinzione del giudizio; che lâ?incombente dâ?integrazione del contraddittorio era stato posto non a carico loro, bens  a quello esclusivo dei convenuti; che la notifica per pubblici proclami era inammissibile, nel rispetto dâ?interpretazione costituzionalmente orientata e dei principi euro-unitari; che avrebbe dovuto essere accolta la richiesta di CTU, al fine dâ?individuare i legittimati passivi; che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata dai convenuti; che la condanna alle spese violava lâ?art. 310 cod. proc. civ.; che era errato lo scaglione di riferimento per il computo delle predette spese.

La Corte di Bologna, limitate le spese solo a quelle causate dalla trattazione della questione dellâ?eccezione, rigett  nel resto lâ?impugnazione dei primigeni attori.

omissis ricorrono avverso la sentenza dâ?appello sulla base di dodici motivi.

omissis resistono con controricorso.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto respingersi i motivi dal primo al terzo e dal quinto all'ottavo, accogliersi il quarto e dichiarare assorbiti quelli dal decimo al dodicesimo.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 307, co. 4, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma apportato dalla l. n. 69/2009.

Assumono che la Corte locale era incorsa in errore nell'affermare che i convenuti avevano tempestivamente eccepito l'intervenuta estinzione, per mancata integrazione nei confronti degli altri litisconsorti, in sede di udienza di verifica dell'avvenuta integrazione: la causa era stata instaurata nel 1993 e, pertanto, il testo dell'art. 307 vigente era quello anteriore alla riforma operata con la l. n. 69/2009, il cui art. 58 disponeva l'applicazione della nuova formulazione per le cause instaurate dopo la data della sua entrata in vigore; l'estinzione operava, pertanto, di diritto, ma a condizione che fosse stata effettuata eccezione dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, di talché, in difetto doveva reputarsi rinunciata; di conseguenza, i convenuti in riassunzione avrebbero dovuto sollevare l'eccezione con la comparsa di costituzione in riassunzione, con eventuale successivo richiamo in sede di udienza di prosecuzione del giudizio, ma ciò non era avvenuto; la mancata ottemperanza all'onere d'integrare il contraddittorio da parte attorea risultava chiaramente annunciato nella comparsa di costituzione in riassunzione di questa, con la quale aveva formulato la richiesta di procedere alla notifica per pubblici proclami, se a carico della ricorrente che lo contesterà.

Il motivo è fondato.

In primo luogo va ribadito che, applicato il regime anteriore alla riforma del 2009, l'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata prima di ogni altra difesa, e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione cos'è sollevata è conforme alla ratio di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l'evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico (Sez. 1, n. 4201, 16/3/2012, Rv. 621648-01).

Quanto al rispetto della priorità dell'eccezione questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'eccezione di estinzione del processo è caratterizzata da un'assoluta pregiudizialità, ossia deve precedere ogni altra difesa e in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, è necessaria la precisazione che essa viene proposta in via pregiudiziale, senza la quale deve ritenersi tacitamente rinunciata (Sez. 2, n. 699, 22/1/2000, 533074-01, conf. ex multis, Cass. nn. 3499/2001). Si è, ulteriormente precisato, nello stesso senso, che l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d'ufficio, ma

rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione lâ?adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso lâ?esplicita manifestazione di volont  della parte di avvalersi dell estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di pi ¹ eccezioni, la necessit  che dall esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione (Sez. 3, n. 1696, 23/1/2009, Rv. 606594).

Or non   dubbio che lâ?eccezione d estinzione nel caso al vaglio non venne sollevata con la prima difesa, rappresentata dall atto di costituzione nel giudizio riassunto, quindi, solo tardivamente.

N  poteva sorgere dubbio in ordine alla sussistenza dell ipotesi d estinzione per mancata integrazione del contraddittorio, stante che, nell atto di citazione in riassunzione degli odierni ricorrenti, col fatto stesso di aver chiesto  in via alternativa, lâ?autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, in via subordinata, lâ?ammissione di una consulenza tecnica diretta ad individuare i titolari dei predetti diritti reali ovvero i loro aventi causa  (come riportato nel controricorso, ma la circostanza non   controversa), risultava evidente non essere stato assolto tempestivamente lâ?incombente d integrare compiutamente il contraddittorio, a prescindere dalle (peraltro   come si   visto   contraddittorie) giustificazioni addotte. Diversamente si sarebbe dovuto opinare ove, prima della scadenza assegnata dal giudice per lâ?integrazione, la parte che aveva interesse alla prosecuzione del giudizio avesse tempestivamente chiesto lâ?autorizzazione a notificare per pubblici proclami.

Gli odierni ricorrenti (e, peraltro, i convenuti) non integrarono il contraddittorio (n  tantomeno impugnarono la sentenza d appello), limitandosi, tardivamente, con lâ?atto introduttivo in riassunzione, notificato solo ai primigeni convenuti, a chiedere che lâ?onere fosse posto a carico di quest ultimi e, in subordine, che fosse nominato CTU per individuare i contraddittori pretermessi e, comunque, essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami.

Non pu ² assumere rilievo lâ?ordinanza del Tribunale con la quale era stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, stante che, essendosi gi  verificato il fatto interruttivo, il Giudice non avrebbe potuto porlo nel nulla assegnando nuovo termine, cos  violando il terzo comma dell art. 307 cod. proc. civ., non ricorrendo, peraltro, lâ?ipotesi in cui colui che abbia interesse alla riassunzione dimostri di avere tentato diligentemente di avere tentato la notificazione dell atto riassuntivo nei termini, senza aver soddisfatto lo scopo

non per colpa al medesimo addebitabile, o lo abbia raggiunto almeno a riguardo di uno dei litisconsorti pretermessi (Sez. 2, n. 29222, 06/12/2017, Rv. 646539   01); nel caso uno degli eredi *omissis*.

In disparte, va ricordato che pu ² essere chiesto nuovo termine a condizione che non sia decorso quello previsto dall art. 305 cod. proc. civ.   nella specie, *ratione temporis*, sei mesi   (in

questo senso si veda Cass. n. 11260/2011, che ha esaminato fattispecie nella quale la riassunzione doveva avvenire con ricorso, ma la soluzione non muta ove, come nel caso in esame, la riassunzione debba effettuarsi con citazione). Termine qui consumatosi, sulla base di quanto emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha esposto che la precedente sentenza d'appello, con la quale era stata dichiarata la nullità di quella di primo per difetto di contraddittorio, e le parti rimesse davanti al Tribunale, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., era stata depositata il 2/3/2007, nel mentre l'atto di riassunzione dei *omissis* venne notificato, come si è visto, alle sole originarie controparti il 12/9/2008 (tenuto conto del distacco temporale ben superiore ai sei mesi risulta inutile accertare l'esatta data di consegna del plico da notificare al notificatore).

Si è, infine, specificato che qualora, con il decreto ex art. 303 cod. proc. civ., sia concesso per la notifica del ricorso in riassunzione e del relativo decreto un termine, originario o tempestivamente prorogato o rinnovato, posteriore alla scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla interruzione, imposto dall'art. 305 cod. proc. civ., la relativa inosservanza, derivante da mancata notifica degli atti riassuntivi durante la sua pendenza o dopo la sua scadenza, determina la estinzione del giudizio, per essere inutilmente spirato il suddetto termine semestrale perentorio, con conseguente preclusione al giudice di ogni potere di riattivazione del processo, eventualmente mediante la concessione di un nuovo termine per la riassunzione o per il rinnovo della notificazione (Sez. 1, n. 15948, 29/07/2005, Rv. 585144 art. 01).

In ragione di quanto esposto va enunciato il seguente principio di diritto, al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi: nelle cause per le quali non trova applicazione, *ratione temporis*, la riforma operata con la l. n. 69/2009, l'eccezione di estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 307, co. 4, cod. proc. civ., al tempo vigente, con assoluta pregiudizialità. Di conseguenza, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei tempi stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione in parola deve reputarsi tardiva ove la parte convenuta non la proponga con la prima difesa, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, non assumendo rilievo la circostanza che il giudice, errando, in violazione dell'art. 307, co. 3, cod. proc. civ., a scadenza avvenuta del termine, assegni impropriamente nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).

Accolto il primo motivo tutti gli altri con i quali i ricorrenti contestano la valenza di giudicato della sentenza d'appello, con la quale venne dichiarata la nullità di quella di primo grado per difetto del contraddittorio; la mancata separazione delle cause; non avere la sentenza considerato tenuti all'integrazione i convenuti; essere stata reputata ammissibile la notifica per pubblici proclami; non essere stata giudicata temeraria e abusante del diritto la domanda riconvenzionale; non essere state poste le spese a carico della controparte per violazione del principio di lealtà; essere state compensate per intero le spese; l'erronea individuazione dello

scaglione, al fine di determinare il "quantum" delle spese restano, all'evidenza, assorbiti.

Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità .

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità .

Campi meta

Giurispedia.it

Massima :

Nelle cause per le quali non trova applicazione, "ratione temporis", la riforma operata con la l. n. 69/2009, l'eccezione di estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 307, co. 4, cod. proc. civ., al tempo vigente, con assoluta pregiudizialit . Di conseguenza, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei tempi stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione in parola deve reputarsi tardiva ove la parte convenuta non la proponga con la prima difesa, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, non assumendo rilievo la circostanza che il giudice, errando, in violazione dell'art. 307, co. 3, cod. proc. civ., a scadenza avvenuta del termine, assegni impropriamente nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).

Supporto Alla Lettura :

ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITA' DELLE PARTI

La nuova formulazione dell'art. 307 c.p.c., a seguito della L. 69/2009, ha ridotto a tre mesi i termini per la riassunzione del giudizio, al fine di assicurare la ragionevole durata dei processi, deflazionando il numero delle cause pendenti. A differenza della *rinuncia agli atti* (fattispecie estintiva che si caratterizza per la volont  dichiarata dalle parti di porre fine al processo) l'art. 307 c.p.c. ricollega l'estinzione del giudizio a fatti giuridici (ossia, specifici comportamenti omissivi delle parti), per i quali non assume alcuna rilevanza la volontariet  dell'effetto. Per ², non tutte le inattivit  previste dalla norma determinano l'immediata estinzione del processo; infatti, la *cancellazione della causa dal ruolo*, disposta a seguito del verificarsi di talune omissioni, non determina l'estinzione del giudizio, ma una sua quiescenza, alla quale fa seguito l'estinzione soltanto se il processo non sia riassunto dalle parti entro un *termine perentorio*. L'atto di riassunzione va notificato ex art. 170 del c.p.c. alla parte personalmente nel caso in cui essa non si sia costituita nel processo o non sia rappresentata in giudizio, va notificato a tutti i litisconsorti necessari e quasi necessari, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo, il giudizio pu ² essere riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti, con estinzione del processo nei confronti degli altri. La riassunzione   *tempestiva* quando la comparsa   regolarmente notificata entro il termine di tre mesi, e, rattandosi di un atto teso alla riattivazione di un processo ancora in corso, la comparsa non deve essere iscritta a ruolo e non richiede il conferimento di una nuova procura, in quanto mantiene la sua efficacia la procura conferita per l'atto introduttivo del giudizio iniziale. La L. n. 69/2009 ha previsto la rilevabilit  d'ufficio dell'*eccezione di estinzione del giudizio* per inattivit  delle parti, questa pu ² essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, anche attraverso i mezzi di impugnazione, e la fattispecie estintiva eccepita dalla parte non sar  vincolante per il giudice, il quale potr  dichiarare l'estinzione anche per un fatto diverso. La dichiarazione di estinzione del processo produce effetti soltanto nei confronti delle parti nel rapporto processuale rispetto a cui si   verificato il fatto estintivo.